



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE**  
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*”, e, in particolare, il comma 5-bis ai sensi del quale “ *Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci;*

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2022, n. 201, registrato dalla Corte dei conti al n. 2550 in data 27 settembre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2022, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del "buono patente autotrasporto" nonché le modalità di erogazione dello stesso;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 201/2022 prevede che “*A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci*”;

**CONSIDERATO** che l'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale n. 201/2022 prevede che “*A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, a ciascun beneficiario è riconosciuto un*

*Buono pari all'ottanta per cento della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli di cui al comma 2 e, comunque, di importo non superiore a euro 2.500. Il Buono è erogato con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7”;*

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Apertura piattaforma informatica)*

1. A decorrere dalle ore 12 del 6 febbraio 2023, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale n. 201/2022 si possono accreditare sulla piattaforma informatica “Buono patenti” raggiungibile dal link <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/>, al fine di essere inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso la medesima piattaforma informatica.
2. A decorrere dalle ore 12 del 13 febbraio 2023, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 201/2022, che intendano conseguire o che abbiano conseguito i titoli di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto, possono presentare le domande per la concessione del “buono patente autotrasporto”, compilando il modello disponibile sulla piattaforma informatica “Buono patenti” raggiungibile dal link <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/>.

### **Art. 2**

*(Periodo di fruibilità del buono patente autotrasporto)*

1. Per poter beneficiare del “buono patente autotrasporto” è necessario, per i soggetti di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 201/2022, aver sostenuto o sostenere, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026, presso uno dei soggetti accreditati di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, la spesa per la formazione necessaria al conseguimento di uno dei titoli e delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto. L'erogazione dell'importo del buono è subordinata al conseguimento dei citati titoli e abilitazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. ing. Vito Di Santo)